

Tribunale di Mondovì, 15 luglio 2009 – Est. Demarchi.

**Processo civile – Ricusazione del consulente tecnico d'ufficio – Gravi ragioni di convenienza – Istanza ad iniziativa delle parti – Inammissibilità.**

*Le parti non possono ricusare il consulente tecnico d'ufficio per i motivi di cui all'art. 51, ult. comma, codice procedura civile, posto che l'astensione per gravi ragioni di convenienza può essere azionata solo dal soggetto che ritiene di astenersi. (fb)*

Tribunale di Mondovì  
Udienza del 15/07/2009

**IL CASO.it**

davanti al G.I. dott. Demarchi sono comparsi i procuratori delle parti avv. A. G. in sost. avv. P.G. e gli avv.ti C.M., i quali insistono nell'istanza di ricusazione.

L'avv. G. si oppone.

Il giudice, vista l'eccezione di parte convenuta, sentito il difensore di parte attrice, rilevato che l'art. 63 c.p.c. richiama l'art. 51 c.p.c., intendendo far riferimento alla disciplina della ricusazione relativa al giudice; considerato che il giudice, a mente del primo comma dell'art. 52 c.p.c., può essere ricusato solo nei casi di astensione obbligatoria;

rilevato che l'istanza di ricusazione è stata svolta ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, e cioè per i casi di astensione facoltativa, azionabile solo dal soggetto che ritiene di astenersi, sussistendo gravi ragioni di convenienza (che, peraltro, nel caso di specie non paiono sussistere, dato che il consulente è chiamato a pronunciarsi su un rapporto diverso, con altra banca, pur se "originato" dallo stesso fallimento);

ritenuto, in definitiva, che la parte non possa ricusare il consulente per i motivi indicati nell'ultimo comma dell'art. 51

p.q.m.

dichiara inammissibile l'istanza di parte convenuta e dichiara procedersi oltre con il giuramento.

E' presente il CTU nominato Dott. A.B., nato a \*, il quale accetta l'incarico e presta il giuramento di rito.

Il giudice manda al ctu di rispondere al quesito di cui all'ordinanza del 9.06.2009, autorizzando il ctu ad assumere informazioni dalle parti e da terzi.

Su richiesta del ctu, concede termine di giorni 90 dall'inizio delle operazioni peritali per il deposito della relazione peritale, che deve essere formata su supporto cartaceo ed informatico (floppy disk o cd/dvd rom, file in formato Word), autorizzando l'uso del mezzo proprio.

Le parti nominano a propri consulenti rispettivamente:

l'avv. Go. nomina il dott. G.I..

L'avv. C.M. riserva la nomina.

Il giudice autorizza il deposito di memorie dei ct di parte entro il termine che sarà fissato dal ctu, anteriormente al deposito della relazione d'ufficio (che sarà comunicata in bozza agli stessi).

Il ctu dichiara di iniziare le operazioni peritali il giorno 23.07.2009 h. 15.00, presso il proprio studio.

Il giudice rinvia per disamina ctu all'udienza del 3.11.2009 h. 10.30.

Le parti autorizzano il ctu a ritirare i fascicoli di parte.

IL CTU, anche per ritiro di fascicoli.

Il Giudice

Paolo Giovanni Demarchi